

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3001

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2004

—————

Disposizioni per la tutela del commercio e dell’artigianato nei
centri storici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È a tutti nota l'importanza dei centri storici delle città italiane, per il loro valore fondamentale svolto da sempre da questa parte della città. I centri storici, in quanto nuclei della città antica, mantengono ancora oggi un ruolo di primo piano nella vita della città, per essere caratterizzati dalla presenza di attività, specie di tipo commerciale ed artigianale, non più riscontrabili altrove che, come tali, debbono essere salvaguardate ed incentivate. È da sottolineare, in particolare come i centri storici degradati siano divenuti la porta della città in cui sono presenti fasce sociali deboli in alcuni casi tradizionalmente insediatevi, in altri di più recente presenza e composti da stranieri. Si tratta di situazioni che debbono frequentemente essere recuperate a condizioni di vita civile; in ogni caso l'intervento di recupero non deve tradursi in espulsione, ma in una acquisizione di un nuovo *status* civile anche per i soggetti meno privilegiati.

Fa parte della tematica del risanamento dei centri storici la salvaguardia delle attività economiche ad essi connesse.

Nel contesto sopra delineato si inserisce il disegno di legge in esame che si prefigge di affrontare il problema della tutela del commercio e dell'artigianato nei centri storici da un punto di vista più generale, con riferimento alla salvaguardia della continuità delle attività site nei centri storici, tutelate con

specifici provvedimenti dei comuni. La condizione è che non appartengano a catene o ad analoghe forme organizzative.

A tale fine è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato nei centri storici. A tali risorse possono accedere i comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nei centri storici con particolare riguardo:

a) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nella città storica;

b) allo sviluppo di progetti di strada intesi come insieme coordinato di azioni volte alla promozione delle attività commerciali e artigianali riferite ad uno specifico percorso anche attraverso forme di *marketing* territoriale;

c) alla riqualificazione del commercio su aree pubbliche.

Assieme alle risorse del fondo, finanziato con 450 milioni di euro nel triennio, possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei predetti locali commerciali e artigianali. Il Ministero delle attività produttive provvede con un regolamento a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Disposizioni per la tutela del commercio e dell'artigianato nei centri storici)

1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici, tutelate con specifici provvedimenti dei comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato nei centri storici, di seguito denominato «Fondo». Alle risorse del Fondo possono accedere i comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nei centri storici con particolare riguardo:

- a) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nella città storica;
- b) ai progetti di promozione delle attività commerciali ed artigianali svolte in specifiche aree cittadine;
- c) alla riqualificazione del commercio su aree pubbliche.

2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al presente articolo.

3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati.

4. Il Fondo è finanziato con 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata Fondo speciale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.